



4. Principi della politica di remunerazione

4.1. Premessa

Scopo della presente sezione è di illustrare le informazioni essenziali e pertinenti relative alla “Politica di remunerazione” adottata dal Fondo, la quale si applica a:

- i soggetti che amministrano effettivamente il Fondo, ossia i membri del Consiglio di Amministrazione;
- ai componenti dell’organo di controllo, ossia ai membri del Collegio dei Sindaci;
- al Direttore Generale;
- ai soggetti che svolgono Funzioni fondamentali, ossia la Funzione di Revisione Interna e la Funzione di Gestione dei Rischi;
- alle categorie di personale le cui attività hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio del Fondo;
- ai soggetti a cui sono esternalizzate funzioni o altre attività del Fondo, comprese le funzioni fondamentali⁵.
- Per “remunerazione” si intende ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi al Fondo.

⁵ A meno che tali fornitori di servizi non siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari - OICVM), 2009/138/CE (società di assicurazione e di riassicurazione), 2011/61/UE (gestori di fondi di investimento alternativi), 2013/36/UE (enti creditizi), 2014/65/UE (imprese di investimento).



Nella stesura della presente sezione, si è tenuto in considerazione della seguente documentazione interna al Fondo: (i) Statuto; (ii) Documento sull'Organizzazione.

4.2. Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Sindaci

Per quanto concerne i membri del Consiglio di Amministrazione – secondo quanto stabilito da apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione – la carica di Consigliere è remunerata con un compenso fisso a cui si aggiunge una componente costituita dai gettoni di presenza per le riunioni del Consiglio e dei Comitati a cui il Consigliere partecipa.

Per quanto concerne i membri del Collegio dei Revisori Contabili – secondo quanto stabilito da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione– i membri del Collegio sono, in modo analogo a quelli del Consiglio, remunerati mediante un compenso fisso e una componente commisurata alla presenza nelle riunioni del Collegio e negli altri Organi a cui sono invitati.

Attualmente non sono state previste forme ulteriori di remunerazione, le quali potrebbero essere correlate all'assunzione dei rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole o che contrastino con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

4.3. Struttura del Fondo

Il trattamento economico del personale del Fondo è determinato secondo i criteri fissati dal CCNL di riferimento che assicura un'equa condizione professionale ai lavoratori.

FONDAPI assicura che i principi della “Politica di remunerazione” adottata siano ispirati a meritocrazia, selettività, continuità di performance eccellenti nel tempo,



riduzione del “*gender gap*”, valorizzazione delle competenze specialistiche, valorizzazione di comportamenti distintivi conformi alla prudente gestione dei rischi.

Nell’ambito del piano retributivo è esclusa ogni forma di remunerazione per il personale e il Direttore Generale del Fondo: (i) correlata all’assunzione dei rischi in modo non congruo rispetto al profilo del Fondo e alle sue regole; (ii) che contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.